

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI CON L'ITALIA (ASRI)

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT ZUR PFLEGE DER KULTURELLEN UND WIRTSCHAFTLICHEN BEZIEHUNGEN ZU ITALIEN

Titolo I

Denominazione, sede e scopi

Art.

1. L'ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI CON L'ITALIA (ASRI), sodalizio fondato a Basilea il 26 settembre 1940, è un'associazione costituita ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
2. La sede dell'associazione è a Basilea, presso il presidente in carica.
3. Gli scopi dell'associazione sono:
 - a) intensificare le relazioni culturali ed economiche tra la Svizzera e l'Italia
 - b) lo scambio di personalità le quali illustrino, con conferenze e relazioni, questioni letterarie, artistiche, scientifiche ed economiche, nonché tendenze, evoluzioni e realizzazioni sociali
 - c) il sostegno di ogni altra iniziativa atta a facilitare il conseguimento degli scopi prefissi, cioè
 - d) l'appoggio di manifestazioni di altre associazioni, l'organizzazione di viaggi, lo scambio di professori, di studenti, di pubblicazioni.

Titolo II

Soci

4. I soci sono tenuti ad accettare gli scopi dell'associazione e rispettare lo statuto.
5. Ogni socio ha diritto di parola e di voto.
6. L'ammissione e l'esclusione di un socio sono decise dal comitato.

Titolo III

Organi dell'associazione

7. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'assemblea generale (ordinaria e straordinaria);
 - b) il comitato;
 - c) i revisori dei conti.

Titolo IV

L'assemblea generale

8. L'assemblea generale è l'organo legislativo e si compone di tutti i soci dell'associazione.
9. Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal comitato.
10. L'assemblea generale può essere convocata, a titolo straordinario, qualora un quinto dei soci lo richieda.

11. L'assemblea generale delibera in merito ai punti all'ordine del giorno e le decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza semplice dei soci presenti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
12. I soci possono proporre, almeno 14 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, di mettere all'ordine del giorno argomenti non previsti. L'entrata in materia e le decisioni in merito richiedono il consenso della maggioranza semplice dei soci presenti.
13. Per ogni assemblea generale deve essere redatto un verbale.
14. All'assemblea generale compete di:
 - a) decidere in merito alla realizzazione degli obiettivi dell'associazione;
 - b) approvare l'operato del comitato, per quanto riguarda l'attività e le finanze, al termine di ogni anno sociale;
 - c) eleggere il nuovo comitato (presidente, segretario, tesoriere, membri);
 - d) eleggere i revisori dei conti;
 - e) modificare e approvare lo statuto dell'associazione;
 - f) approvare il verbale dell'assemblea generale.
 - g) approvare l'ammontare della quota sociale stabilita dal comitato.

Titolo V Il comitato

15. Il comitato è l'organo direttivo dell'associazione e si costituisce eleggendo il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Tutti i membri sono eletti dall'assemblea generale.
16. I membri del comitato restano in carica per un periodo di 4 anni e il loro mandato è rinnovabile.
17. Per deliberare deve essere presente la maggioranza dei membri del comitato; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del presidente è determinante.
18. Per tutte le questioni finanziarie e il traffico dei pagamenti è d'obbligo la firma singola del presidente o del tesoriere.
19. Il comitato è convocato, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, dal presidente.
20. Il comitato è competente per definire la quota sociale.

Titolo VI I revisori dei conti

21. I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea generale, restano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.

Titolo VII Risorse dell'associazione

22. Le risorse dell'associazione sono:
 - a) le quote sociali;
 - b) i contributi di enti pubblici;
 - c) le donazioni;
 - d) le entrate derivanti dall'attività dell'associazione.
23. L'associazione risponde dei propri impegni esclusivamente con il patrimonio sociale; è esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Titolo VIII Revisione dello statuto

24. Ogni proposta di modifica dello statuto deve figurare all'ordine del giorno dell'assemblea generale.
25. Le modifiche sono adottate se accettate da almeno i due terzi dei soci presenti all'assemblea generale.

Titolo IX Scioglimento dell'associazione

26. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso nel corso di un'assemblea generale ordinaria o straordinaria qualora i due terzi dei soci presenti lo decidano.
27. Se la maggioranza dei due terzi non è raggiunta, dovrà essere convocata una seconda assemblea nell'ambito della quale la decisione potrà essere adottata a maggioranza semplice dei soci presenti.
28. La liquidazione del patrimonio sociale è di competenza del comitato se l'assemblea generale non decide diversamente. I liquidatori regolano le questioni finanziarie in sospeso, concludono gli impegni dell'associazione e devolvono l'eventuale patrimonio alla Commissione delle Biblioteche della GGG, Gesellschaft zur Förderung des Guten und Gemeinnützigen di Basilea-Città.

Titolo X Disposizioni finali

29. Ogni termine indicato nello statuto con un nome maschile è da intendere, con la stessa valenza, anche al femminile.
30. Il presente statuto, costituito da 29 articoli, è stato accettato dall'assemblea generale svoltasi il 18 ottobre 2007 e entra subito in vigore.

Il Presidente

Il segretario

dott. Carlo Alberto Di Bisceglia

dott. Pier Giorgio Ferrini